TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

Art. 24

Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 22

(R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, art. 2).

Oltre a quanto e' stabilito dalle disposizioni vigenti circa l'obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, l'iscrizione di ufficio o il trasferimento da altro ruolo in quello degli ufficiali di complemento, gli ufficiali di complemento possono essere tratti normalmente per l'arma o cippo cui appartengono, o nei quali abbiano frequentato i corsi, e salvo il disposto dei successivi articoli 26 e 27, da una delle seguenti categorie:

1° militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi allievi ufficiali di complemento;

2° allievi che cessino di appartenere alle accademie militari dopo il secondo anno di corso, purche' siano risultati idonei agli esami delle materie di carattere militare;

3° sottufficiali congedati provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che siano dichiarati meritevoli dalle competenti commissioni di avanzamento, e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra;

4° militari in congedo illimitato, i quali abbiano conseguito la idoneita' a sergente, siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra.

Da tale esperimento sono dispensati coloro che abbiano superato gli esami finali stabiliti per detti corsi;

5° militari in congedo illimitato che siano muniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e frequentino con esito favorevole un corso di istruzione seguito da apposito esperimento pratico, da determinarsi dal Ministero della guerra.

Versione in vigore dal 14 giugno 1938, non più in vigore dal 1 aprile 1941 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito
Estremi	Regio decreto 14 marzo 1938, n. 596
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-reclutamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1938/art-24-legge-16-gennaio-1936-xiv-n-93-art-1-sub-22/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it